



# DE LEGIBUS

NOTIZIARIO DELLO STUDIO LEGALE  
AVVOCATI CARTILLONE - VIGEVANI

*Copia On-Line*

*All'interno:*

PAGINA 2

**IL DATORE DI LAVORO  
HA L'ONERE DI PROVARE LE  
DIMISSIONI DEL LAVORATORE!**

**LA MANCATA AFFISSIONE  
DEL CODICE DISCIPLINARE  
NEL LUOGO DI LAVORO NON  
SEMPRE COMPORTA LA  
NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO**

PAGINA 3

**LA GARANZIA DI EFFETTIVITÀ  
DELLA DIFESA D'UFFICIO  
PRIMA DI TUTTO**

PAGINA 4

**SULLA NOMINA DEGLI ARBITRI**

**ABOLIZIONE DELLE PROVINCE:  
UNA SPERANZA DISATTESA?**

## MATRIMONI OMOSESSUALI: LA CORTE COSTITUZIONALE CHIUDE CON QUALCHE APERTURA

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 138/2010 pronunciandosi sulla legittimità costituzionale del divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso, ha dichiarato inammissibili o infondate le questioni poste da vari giudici italiani. La questione della regolamentazione delle coppie omosessuali non è nuova, né solo italiana. La gran parte dei Paesi che si ispirano alla cultura liberale hanno in questi anni affrontato il tema. Le soluzioni adottate sono state varie: in alcuni casi, si è estesa alle unioni omosessuali la disciplina prevista per il matrimonio civile; più spesso, si sono introdotte forme di tutela delle coppie conviventi, senza tuttavia assimilarle al matrimonio tradizionale. In Italia, come noto, il legislatore non è mai riuscito a intervenire in materia. Le ragioni possono essere varie: un ritardo culturale in materia di diritti civili, quasi che siano questioni che interessano pochi, una classe politica nel complesso restia a rivendicare nei fatti la laicità dello Stato, etc. Fatto è che la questione si è inevitabilmente scaricata sulla Corte costituzionale, che si è trovata ancora una volta nel mezzo della tempesta, a dover supplire all'immobilismo del legislatore.

Soprattutto, la Corte si è trovata a decidere se cancellare con un tratto di penna una consolidata ed ultramillenaria nozione di matrimonio, che postula la diversità di sesso dei coniugi.

Come tutti prevedevano, la Corte non ha osato tanto. Ha tuttavia emesso una decisione che afferma con chiarezza che una discriminazione esiste e deve essere risolta dal legislatore.

In primo luogo, la Corte riconosce che l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, è una formazione sociale protetta dall'art. 2 Cost. Ai soggetti che la compongono « spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri ».

Tale riconoscimento « necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia ». Tuttavia, secondo i giudici costituzionali, l'equiparazione delle unioni omo-

sessuali al matrimonio non è l'unica via, come confermano le esperienze straniere. Esaminando poi l'art. 29 della Costituzione, che stabilisce, nel primo comma, che «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», la Corte si ritrae ulteriormente, leggendo la nozione di "famiglia naturale" con gli occhi del Costituente del 1947, piuttosto che alla luce dell'evoluzione della società e dei costumi. Così, ritiene che il requisito della diversità dei sessi non può essere superato per via interpretativa. E siccome non è compito della Corte sostituirsi al legislatore, è evidente che con questi presupposti la decisione non poteva essere che di rigetto.

Resta un'ultima questione: la Corte si limita a rinviare al legislatore, o vieta addirittura la possibilità stessa di prevedere matrimoni omosessuali? Alcuni commentatori hanno sostenuto tale tesi, sottolineando il collegamento che la Corte fa tra matrimonio e riproduzione. Questo, però, pare inaccettabile: sono forse vietati i matrimoni tra persone non fertili, per anzianità o altro motivo?

Tale dilemma è tuttavia puramente teorico, vista la ritrosia del legislatore a riconoscere a chi convive - a prescindere dalle tendenze sessuali - diritti molto più contenuti di quelli derivanti dal matrimonio.

## **IL DATORE DI LAVORO HA L'ONERE DI PROVARE LE DIMISSIONI DEL LAVORATORE!**

Non di rado accade che si debba discutere nei tribunali sulle modalità di cessazione di un rapporto di lavoro. Chi ha l'onere in questo caso di provare che il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni del prestatore d'opera? Il datore di lavoro, risponde la Corte Di Cassazione. Secondo la giurisprudenza, della Corte di Cassazione infatti, "nell'ipotesi di controversia in ordine alle modalità della risoluzione del rapporto (licenziamento orale o dimissioni) in mancanza della prova delle dimissioni, l'onere della prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento ... resta a carico del datore di lavoro, in quanto nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti la prova gravante sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto di lavoro, mentre la prova sulla controdeduzione del datore di lavoro (ovvero che il rapporto sia cessato per dimissioni volontarie, nda) ricade sull'accipiente-datore di lavoro ex art. 2697 cc," (Cass. Civ., Sez. Lav., 8 gennaio 2009. n. 155; conformi: Cass. Civ., Sez. Lav., 27 agosto 2007. n. 18087; Cass. Civ., Sez.

Lav., 8 gennaio 2005, n. 10651).

In altre parole, secondo la citata giurisprudenza, allorché il lavoratore alleggi la sussistenza di un licenziamento verbale ed il datore di lavoro eccepisca, al contrario, le intervenute dimissioni da parte del lavoratore, il datore di lavoro ha l'onere di provare quanto eccepito (ovvero le dimissioni), con la conseguenza che, in mancanza di tale prova, l'onere probatorio gravante sul lavoratore si limiterà alla mera "cessazione del rapporto".

## **LA MANCATA AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE NEL LUOGO DI LAVORO NON SEMPRE COMPORTA LA NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO**

Occorre esaminare il tipo di infrazione disciplinare commessa dal lavoratore. La pubblicità del codice disciplinare, non è necessaria quando l'illiceità della violazione può essere conosciuta ed apprezzata dal dipendente senza bisogno che vi siano affisse le norme in luogo accessibile a tutti. La Cassazione con la sentenza 11250/10 ha confermato la legittimità di

un licenziamento disciplinare irrogato ad un dipendente che si è assentato dal lavoro per più giorni.

La sezione lavoro della Suprema corte ha richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui «l'affissione del codice disciplinare costituisce requisito essenziale per la validità del licenziamento (o comunque dell'applicazione della sanzione disciplinare) solo quando questo costituisca la sanzione per l'infrazione ad una disposizione corrispondente ad un'esigenza peculiare dell'azienda, non quando l'infrazione riguardi doveri previsti dalla legge o comunque appartenenti al patrimonio deontologico di qualsiasi persona onesta ovvero dei doveri imposti al prestatore di lavoro dalle disposizioni di carattere generale proprie del rapporto di lavoro subordinato».

## LA GARANZIA DI EFFETTIVITÀ DELLA DIFESA D'UFFICIO PRIMA DI TUTTO

Con la recente sentenza n. 106/2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma che consente la possibilità di nomina del praticante avvocato abilitato come difensore d'ufficio (art. 8, 2° c., ultimo

periodo, R.D.L. n. 1578/1933).

Secondo il Giudice delle leggi è il diritto di difesa, sancito all'art. 24 della Costituzione, ad essere violato: all'indagato o all'imputato potrebbe, infatti, essere assegnato, senza il concorso della sua volontà, un difensore che non ha percorso l'intero iter abilitativo alla professione. Inoltre, nel caso di nomina a favore di soggetto irreperibile, sarebbe esclusa ogni possibilità di porre rimedio all'inconveniente denunciato, mediante la sostituzione con un difensore di fiducia.

La differente capacità professionale rispetto all'avvocato (che, nel caso del praticante, è in corso di maturazione; il che giustifica la provvisorietà dell'abilitazione al patrocinio) ed i connessi limiti di competenza, nonché la diversa capacità processuale, intesa come legittimazione ad esercitare, in tutto o in parte, i diritti e le facoltà proprie della funzione defensionale, incidono sulla garanzia del diritto di difesa, giacché un conto è che tali limiti siano liberamente accettati dall'imputato, altro è che essi siano imposti in sede di nomina del difensore d'ufficio. Come recita il detto: "impara l'arte e mettila da parte". Il compimento dell'intera pratica e l'abilitazione all'esercizio della professione sono elementi posti a tutela del cittadino e della più generale corretta amministrazione della giustizia.

**Studio Legale Avvocati**  
**Biagio Cartillone**  
**Giorgio Enea Vigevani**

Via E. Besana 9  
20122 Milano - Italy  
Tel. 02 5457942 / 02 5457952  
Fax 02 54118473 / 02 5466564  
[www.biagiocartillone.it](http://www.biagiocartillone.it)

**Ideazione e realizzazione**  
**Prof. Giulio Enea Vigevani**  
**Avv. Eleonora Georgiacodis**  
**Avv. Francesca Peri**  
**Avv. Paolo Gallo**  
**Dott. Edoardo Benassi**

**Segreteria di redazione**  
Oriana Cartillone



## SULLA NOMINA DEGLI ARBITRI

Si è verificato un caso alquanto singolare e preoccupante, in un procedimento di volontaria giurisdizione presso il Tribunale di Milano. Nel mese di gennaio 2010 è stata presentata un'istanza di nomina di un arbitro irrituale, al fine di comporre una controversia.

Espletate le procedure di rito, il Tribunale nominava, come arbitro, un ingegnere: egli, però, dopo diverse settimane dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta nomina, comunicava la sua indisponibilità ad accettare l'incarico, essendo in procinto di andare in pensione.

Depositata una nuova istanza per la nomina di un nuovo arbitro, è stato nominato, con la medesima procedura, un diverso ingegnere, che, però, ricevuto l'avviso della sua nomina, telefonava comunicando la sua indisponibilità, in quanto non più iscritto all'ordine (per di più dal 1991!).

Si è così dovuto provvedere con un certo sconcerto alla presentazione di una terza istanza di nomina, con ulteriore aggravio di costi ed allungamento dei tempi. Solo al

terzo tentativo la palla è andata in buca.

Gli albi professionali, devono essere mantenuti aggiornati. I tempi delle procedure sono già abbastanza lunghi per natura; se poi si aggiungono questi ulteriori disagi diventa tutto veramente difficile da gestire.

## ABOLIZIONE DELLE PROVINCE: UNA SPERANZA DISATTESA?

Sembra che il Governo, con l'ultima manovra economica, voglia abolire le province più piccole. Le province, per la loro inutilità e per il costo delle loro strutture, a prescindere dalle dimensioni, andrebbero abolite tutte. Ma sembra che l'idea del governo di una sia pur parziale abolizione, sia stata abbandonata da chi l'ha proposta perché ufficialmente non compare più nei documenti della manovra economica.

Se così fosse, si tratta di un'occasione persa. Con la soppressione anche parziale si sarebbe realizzato un risparmio e si sarebbero liberate risorse da destinare a scopi più redditizi e meritevoli.



# Dove mangiare bene



La Compagnia Generale dei Viaggiatori Naviganti e Sognatori unisce la cucina giapponese ad un ambiente caldo, in cui ogni particolare va oltre l'essenza fino a diventare l'anima stessa del locale. Un'anima in continua evoluzione sulle ali del tempo, lì dove il tempo si ferma e lascia spazio all'essere. La Trattoria, grazie alla sua particolare atmosfera, all'ambiente e alla cura dei particolari, è un'ottima location per eventi, spot pubblicitari e set fotografici.

[www.compagniageneralemilano.com](http://www.compagniageneralemilano.com)

C'è un piccolo borgo alle porte di Milano dove si conserva la storia e la tradizione della città. È l'antico borgo Monluè, luogo magico ed affascinante dove ritrovare un delicato equilibrio. Immersa in questo sito medioevale sorge l'Antica Trattoria Monluè: regno del buongusto e dell'attenzione per la cucina curata. Un paradiso del palato, severo nella conservazione delle antiche tradizioni culinarie lombarde è attento nel custodire con amore quei sapori unici, continuando ad offrire le vere ricette di una volta per restituirVi quel piacere di mangiare e bere bene.

[www.anticatrattoriamonluè.it](http://www.anticatrattoriamonluè.it)



Via Monluè, 75  
Milano  
Tel. 02.7610246  
Cell. 349.0587082



Servizio take away

Via P. Sottocorno, 27 - Milano  
Telefono: 02.5516154 - 02.5456578



*Publicazioni consigliate*

## **CODICE, REGOLAMENTO ILLUSTRATO, DOSSIER TEMATICI ED ERRORI PIÙ COMUNI IN DUE VOLUMI UN'“OPERA OMNIA” SU SEGNALETICA E SICUREZZA STRADALE**

*Curato da un gruppo di esperti guidato da Francesco Mazziotta ed Enrico Bonizzoli, dalla Casa Editrice la fiaccola di Milano arriva uno strumento di*

*lavoro e formazione indirizzato a tutti i professionisti della mobilità stradale (dalle Amministrazioni Pubbliche alle autoscuole): “CRS Codice Regolamento Sicurezza”, ovvero un vademecum completo per la segnaletica e la sicurezza stradale. In principio fu il Nuovo Codice della Strada, entrato in vigore nel 1992, corredato dal fondamentale Regolamento di esecuzione e attuazione. Poi venne la proliferazione indiscriminata incontrollata dei segnali, spesso in palese violazione della stessa norma nazionale, ancora più spesso causa principale di una degenerazione del panorama segnaletico che non fa certo onore al nostro Paese. Un contributo a un non più rinviabile processo di razionalizzazione della segnaletica, con conseguenti benefici anche in termine di sicurezza della circolazione, arriva oggi da un manuale, realizzato dal gruppo di lavoro diretto dall'ingegner Enrico Bonizzoli ed edito dalla **Casa Editrice la fiaccola** di Milano (editore di numerose testate specializzate tra cui **leStrade**) che si avvale della collaborazione e della supervisione dell'ingegner **Francesco Mazziotta**, tra i massimi esperti nel settore.*

**CRS Codice Regolamento Sicurezza**, questo il titolo dell'opera, è uno strumento pensato per facilitare notevolmente il compito degli addetti ai lavori e guidarli da un lato verso la corretta progettazione e disposizione di

un piano di segnalamento (progettisti, enti) e dall'altro a una formazione eccellente in materia di rispetto del Codice della Strada e di educazione stradale (dai corpi di polizia municipale alle autoscuole). Questa prima edizione è composta da due volumi, il primo “a libro” contenente il CdS, il Regolamento e gli schemi cantieristici, il secondo “a raccoglitore ad anelli” con gli allegati al Regolamento, le tavole della cantieristica e una serie di dossier tematici che vanno dalla segnaletica turistica alla progettazione e agli errori più comuni, passando per temi quali gallerie, roatorie, pubblicità e supporti. È prevista un'attività di aggiornamento dell'opera che terrà conto di eventuali sviluppi normativi e accrescerà il numero dei dossier, configurandosi come una sorta di “enciclopedia della segnaletica”. L'autentica novità di questo autentico *vademecum* - quantità e qualità delle informazioni a parte - è rappresentata dal fatto che i singoli articoli del Regolamento presentano una serie di illustrazioni direttamente integrate al testo, a immediata esemplificazione dell'indicazione applicativa descritta. A ulteriore corredo, anche una serie di esemplificazioni grafiche dei vari commi, in cui si configurano letteralmente i più disparati casi stradali. Completano il quadro gli approfondimenti del raccoglitore, che forniscono al lettore rimandi puntuali alla sezione normativa. Il tutto all'insegna del “visual”, oltre che della lettura. A tutto vantaggio di chi si occupa di segnaletica e che, grazie a un approccio del genere, potrà calarsi ancora meglio nei panni dell'utente della strada.

<http://www.fiaccola.it/crs.html>

## **L'ULTIMO LIBRO DI MARIA MARTELLO “EDUCARE CON SENSO SENZA DISSENSO” LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI CON L'ARTE DELLA MEDIAZIONE (FRANCO ANGELI EDIZIONI, COLLANA SCIENZE DELLA FORMAZIONE - LABORATORIO, PP. 272, EURO 21,1<sup>A</sup> EDIZIONE 2009)**

A proposito di tempo, così si esprime **Maria Martello**: “Forse il dono più importante è il tempo che concediamo a noi stessi e agli altri. Non è un regalo costoso il dono che aiuta la relazione, ma è il tempo dedicato all'ascolto, allo scambio che può consentire di far crescere e non naufragare una relazione. Non dobbiamo limitarci a darci tempo, ma dobbiamo donarci tempo. Esiste, infatti, una differenza fra dare e donare” (cfr. “Educare con senso senza dissenso”, Franco Angeli, 2009, pag. 81). E non solo tempo e ascolto, ma considerazione, attenzione ed empatia sono elementi che, nel pensiero di Maria Martello, risultano essenziali nelle relazioni fra esseri umani e, di conseguenza, nella gestione dei loro conflitti. Anche, naturalmente, di quelli nati ed esperiti dentro le classi o, in modo più allargato, in quel grande contenitore chiamato “scuola”.

Perché i conflitti sì, vanno gestiti, non ignorati, occul-



tati o soffocati. Poiché essi, pur portatori di sofferenza, rappresentano una preziosa risorsa, una insostituibile occasione di scoperta di sé e dell'altro, un'esperienza di conoscenza e di potenziale cambiamento, l'acquisizione di nuova ricchezza interiore. Forse però non è tutto così semplice e scontato, frutto di mero automatismo; forse la gestione del conflitto, oltre a richiedere innato o acquisito buonsenso, richiede anche una precisa preparazione, una mirata educazione che dovrebbe senz'altro essere appannaggio di chi opera nel mondo dell'educazione.

Affinché, attraverso la pacifica gestione dei conflitti, venga affinata l'arte della mediazione e messi in atto comportamenti improntati ad essa. Solo così le più svariate situazioni potranno essere affrontate con la serena disposizione d'animo e l'opportuna competenza relazionale che contribuiscono a generare benessere.